

Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia Sport S.E.R.I.S S.r.l

Sede amministrativa Piazza Dante, 4 – 18100 Imperia – Tel. 0183.701353 – 701304 e-mail:seris-srl@pec.it <u>www.serissrl.it</u>

PROT N. 512 DEL 09/08/2023

Gent.mo Ing. Mauro Vivaldi

IMPERIA

OGGETTO: Proroga Contratto

Con la presente si proroga il contratto in essere sino al 30 Maggio 2026 alle medesime condizioni, e si intenderà tacitamente rinnovato nel caso in cui nessuno delle parti faccia pervenire disdetta tramite raccomandata A/R O pec entro 15gg dalla scadenza del contratto stesso.

Distinti saluti.

S.E.R.I.S S.r.1

Affidamento Diretto

mediante convenzione, per l'incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'espletamento del servizio di consulenza, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d'emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s. m. e i ..

L'anno duemilaventuno, il giorno 4 Gennaio, in Imperia, Piazza Dante n. 4, nella sede amministrativa societaria aziendale, fra:

La Dott.ssa Barbara Nani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.E.R.I.S. S.r.l., con i poteri attribuiti dallo Statuto, denominato nel prosieguo "Appaltante",

l'Ing. Mauro Vivaldi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia con n. 407, Socio Amministratore di Qonsult Engineering s.r.l, società di ingegneria con sede legale a Imperia in via Alfieri, 7/6, Codice Fiscale e Partita IV A 0 1387130089, nel prosieguo del presente atto "Professionista".

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Affidamento dell'incarico

L'Appaltante affida all'Ing. Mauro Vivaldi, come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'espletamento del servizio di consulenza per il periodo 1 Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020, come descritto in Allegato A al presente contratto.

Il Professionista R.S.P.P. svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio aziendale, osservando gli indirizzi e le istruzioni impartite dall'Appaltante, ove non in palese contrasto con la normativa vigente. Fatto salvo il ruolo di RSPP, che con il presente atto si considera immediatamente esecutivo, l'affidamento di ciascuna delle altre prestazioni in materia di salute e sicurezza, eventualmente necessarie, sarà concordata preliminarmente tra le parti, su proposta del Professionista o su iniziativa dell' Azienda Appaltante, e di successivo specifico ordine di quest'ultima.

ARTICOLO 2 - Impegni del Professionista

Il Professionista accetta e si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme e delle prescrizioni legislative in vigore e di quelle che dovessero essere emanate in corso di svolgimento del servizio, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati.

- 2. ¶Professionista si impegna espressamente a tenere indenne l' Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle prescrizioni vigenti, fatte salve le responsabilità gravanti per legge sulle figure aziendali di "Datore di lavoro", "Medico Competente", "Preposto", "Lavoratore".
- 3. Il Professionista si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali.
- 4. Il Professionista si impegna a non trasferire ad alcuno, all'esterno, informazioni relative ad aspetti tecnici riguardanti i processi di produzione, la gestione del personale, nonché aspetti amministrativi dell'Aziendale Appaltante, di cui si possa venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
- 5. Il Professionista si impegna con il presente contratto a dare osservanza al Codice etico del Comune di Imperia e del Codice etico aziendale, nonché al Piano anticorruzione per quanto possa interessarLo ed infine al Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, dei quali può prende conoscenza mediante accesso al sito aziendale: www.serissrl.jimdo.com.

ARTICOLO 3 - Impegni dell' Appaltante

1. L'Appaltante si obbliga a porre in essere tutti quei comportamenti necessari, al fine di consentire al professionista lo svolgimento dei servizi appaltati e di agevolarlo nelle azioni necessarie allo scopo.

- L'Appaltante si impegna a comunicare al professionista tutte le informazioni sulla natura dei rischi, sull'
 organizzazione e sui processi di lavoro, sulle macchine, sulle attrezzature e sugli impianti, sugli infortuni
 e sulle malattie professionali.
- 3. L'Appaltante si obbliga a definire all'interno della propria struttura organizzativa una (o più) figure operative di interfaccia tra RSPP e la propria Organizzazione, che svolga opera di supporto per la messa in atto delle misure di prevenzione e protezione e per l'attuazione del programma di lavoro concordato, e che mantenga secondo wi ordine prestabilito, l'archivio dei "documenti di pianificazione" e delle "registrazioni" inerenti la salute e la sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 4 - Importo delle prestazioni professionali

- 1. Gli onorari per le prestazioni oggetto del presente contratto, così come descritte in <u>Allegato A</u>, sono definiti in <u>Allegato B</u>, Per l'incarico di RSPP la cifra corrispondente alla voce 1 dell' Allegato B è pari quindi a € 5.167,00 valevole fino alla decadenza del presente contratto, ovvero al 31 Agosto 2022, con tacito rinnovo.
- 2. Tutti gli onorari si intendono al netto del 4% degli oneri previdenziali (CNP AIALP) e dell'IV A nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dall' Appaltante mediante bonifico su conto corrente bancario, previa presentazione di fatture relative al primo quadrimestre ed alla quota parte restante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna della fattura stessa da parte del Professionista.

ARTICOLO 6 - Rinnovo del contratto

Il rinnovo dello stesso può avvenire mediante la sottoscrizione di un nuovo atto oppure con apposizione sul documento vigente della data di rinnovo e delle firme dei sotto scrittori.

ARTICOLO 7 - Cessazione del contratto

- 1. Nel caso in cui sorgano divergenze di vedute di qualsivoglia natura tra il Professionista e l'Appaltante in merito alla esecuzione del presente contratto, l' Appaltante può procedere alla sospensione dell' incarico con preavviso trasmesso 15 giorni prima della data esecutiva della sospensione. Parimenti il Professionista può rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico con 15 giorni di preavviso; in tal caso dovrà sarà tenuto ad affiancare il nuovo RSPP per un periodo di 30 giorni entro i trenta giorni successivi alla data effettiva delle sue dimissioni.
- 2. I preavvisi da ambo le parti dovranno essere trasmessi per iscritto, tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
- 3. [n caso di cessazione del contratto, al Professionista spetteranno i compensi maturati sino alla data di cessazione.

Articolo 8 - Requisiti del Professionista

- 1. Il Professionista, con la firma del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, all'esercizio della professione.
- 2. Il Professionista dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'espletamento dell'incarico in cui al presente contratto.

(seguono Allegati A e B)

Imperia, 4 Gennaio 2021

Il legale rappresentante

IL professionista



ALLEGATO A al contratto con SERIS srl

per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per lo svolgimento delle altre prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. .

- Descrizione delle prestazioni professionali -

1. Incarico annuale di RSPP (rif. D.Lgs.81/08, art. 31)

L'attività è svolta nell'arco di 12 mesi dalla data di firma del contratto e comporta:

- visita dei luoghi di lavoro, al fine di verificare lo stato dei locali, delle attrezzature, dei metodi di lavoro, lo stato di attuazione delle misure prescritte;
 - <u>NB</u>: tale verifica avverrà previo invito, attraverso l'Azienda, del Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e del Medico Competente (MC), senza peraltro che, in caso di impedimenti del RLS o del MC, ciò sia causa di intralcio per lo svolgimento del programma di lavoro.
- aggiornamento del Programma di Miglioramento (v. anche successivo p.to 2) mediante l'elencazione delle non conformità rimaste inevase e di eventuali altre riscontrate in sede di visita, identificazione delle azioni correttive, dei tempi e delle responsabilità di attuazione;
- partecipazione alla riunione periodica annuale con il Datore di lavoro, il Medico Competente, il Rappresentante dei lavoratori;
- assistenza telefonica continua per ogni problematica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per quanto attiene alle novità introdotte dalla evoluzione delle normative applicabili;
- verifica dello stato dell'"Archivio Salute & Sicurezza".
- 2. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R. ovvero Piano per la Salute e la Sicurezza, rif. D.Lgs.81/08, art. 28)

Detta attività comporta:

- l'identificazione di eventuali nuove mansioni e dei rischi ad esse correlate;
- la verifica puntuale degli ambienti di lavoro, dei processi svolti, delle attrezzature impiegate in relazione alle nuove esigenze;
- l'aggiornamento del documento di valutazione (generale) del rischio;
- 3. Aggiornamento documento di valutazione rischio da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto) (rif. D.Lgs.81/08, Tit. IX)

Detta attività comporta:

- analisi delle schede di sicurezza di eventuali nuove sostanze impiegate;
- valutazione dei pericoli connessi con l'utilizzo di tali sostanze;
- aggiornamento del documento, complementare al DVR, che preveda, misure di prevenzione e protezione a fronte di ogni singola mansione.
- Aggiornamento docum. di valutaz. rischio rumore (rif. D.Lgs.81/08, Tit. VIII, cap. II)

L'attività comporta:

effettuazione di misure fonometriche, finalizzate a verificare il valore del Livello di esposizione personale degli addetti, con impiego di "fonometro integratore di tipo 1" in più punti sui luoghi di lavoro, in relazione alle attività svolte degli addetti, come previsto dalla legge;





- il confronto dei risultati ottenuti con le caratteristiche tecniche dei DPI, se applicabili, al fine di determinare quantitativamente l'ottenuta riduzione del livello di rischio e, conseguentemente, le caratteristiche ottimali per i DPI da impiegare;
- la redazione del documento di valutazione del rumore, complementare al DVR, con i risultati e l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione da adottare.

5. Aggiornamento docum. di valutaz. rischio vibrazioni (rif. D.Lgs.81/08, Tit. VIII, cap. III)

L'attività comporta:

- rilevazione delle fonti di rischio da vibrazioni presenti,
- valutazione dei rischi connessi,
- aggiornamento del documento di valutazione delle vibrazioni, complementare al DVR, con i risultati e l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione da adottare.

6. Aggiornamento docum. di valutaz. rischio stress lavoro-correlato (rif. D.Lgs.81/08, art.28,c.1)

L'attività comporta:

- analisi dei risultati emersi dalla compilazione delle liste di controllo edite da INAIL ISPESL;
- calcolo del livello di stress a cui potenzialmente sono esposte le mansioni;
- valutazione insieme al Gruppo di lavoro all'uopo designato delle possibili misure preventive;
- aggiornamento del documento di valutazione dello stress lavoro-correlato, complementare al DVR.

7. Redazione del Doc.to Unico di Valutazione dei Rischi - DUVRI (rif. D.Lgs.81/08, art.26, c.3)

L'attività comporta:

- analisi delle attività svolte da Appaltatori all'interno dei siti aziendali (se applicabile) per censire e valutare i rischi interferenti (o aggiuntivi) dalle stesse introdotti;
- valutazione dei rischi presenti all'interno che possono interferire con le attività appaltate;
- redazione del DUVRI, costituito da una 1[^] parte generale e da tante successive parti quante sono le tipologie di appalto.

8. Definizione delle misure di emergenza (rif. D.Lgs.81/08, Tit.I, sez.VI)

Detta attività comporta la redazione del Piano di Emergenza con particolare riferimento a:

- a) prevenzione e protezione dagli incendi (rif. DM 10/3/98),
- b) primo soccorso (rif. D.Lgs.388/03),
- c) altre emergenze prevedibili.

In particolare, è compresa nella prestazione la redazione di planimetrie informative su vie d'esodo, mezzi di estinzione, altri presidi per la gestione dell'emergenza, ma <u>NON è compreso il rilevamento dei luoghi finalizzato alla redazione delle planimetrie medesime</u>; nel caso di necessità, tale voce sarà oggetto di quotazione separata.

Resta altresì esclusa la progettazione di prevenzione incendi per le "attività" soggette ad autorizzazione ai fini antincendio. Ove necessario, tale ulteriore prestazione professionale potrà essere quotata a parte.

9. Prove di gestione dell'emergenza (rif. D.Lgs.81/08, Tit.I, sez.VI)

L'attività può essere svolta con 2 differenti modalità, a scelta della Committenza:

MODALITÀ A:

a) pianificazione, di concerto con il sito scolastico servito dalla cucina/mensa, di prova pratica di esodo di emergenza;



- b) conduzione della prova, comprensiva dello svolgimento di un <u>briefing</u> iniziale con la Squadra di Emergenza, per la verifica degli esiti della prova precedente, e di un <u>debriefing</u> conclusivo, durante il quale siano illustrate le problematiche emerse e concordate le azioni correttive;
- c) a seguire, redazione di una relazione finale con le azioni correttive richieste.

MODALITÀ B:

3

la Società pianifica e conduce le prove di esodo in autonomia, limitando il coinvolgimento del RSPP alla richiesta di suggerimenti in merito alla necessità ed alla tipologia di eventuali azioni correttive a fronte degli esiti delle prove.

10. Formazione dei lavoratori (rif. D.Lgs.81/08, art. 37)

I corsi di formazione da svolgere sono i seguenti:

- a) Formazione per tutti i "lavoratori" secondo quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, per quel che riguarda la formazione "Generale" (4 hh) e la formazione "Specifica" (4 hh) sulla Salute e Sicurezza;
- b) Formazione per i "*Preposti*" secondo quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, per quel che riguarda la specificità della loro funzione (8hh, in aggiunta alla "*generale*" e alla "*specifica*" per tutti i lavoratori);
- c) Formazione per gli "Addetti alla lotta antincendio e all'esodo di emergenza" secondo quanto disposto dal DM 10/3/1998 (8 hh).

Per gli addetti già formati, occorre verificare le scadenze al fine di procedere agli aggiornamenti quinquennali di 6 hh per "lavoratori" (a) e per "preposti" (b) e di 4 hh per gli "Addetti alla lotta antincendio e all'esodo di emergenza" (c).

Ogni seduta comporta:

- intervento formativo in aula presso la Sede scolastica e, per le esercitazioni pratiche di uso degli estintori, presso un'area idonea;
- redazione dei documenti di registrazione dell'intervento;
- eventuale fornitura di documentazione didattica.

Al termine di ogni corso sono prodotti l'attestato tipo (da compilare a cura dell'Azienda per ogni partecipante e, a seguire, da firmare) e un fascicolo riassuntivo per la Società, recante le evidenze oggettive dell'attività svolta.

E' <u>esclusa</u> la formazione per gli "addetti al Iº soccorso" (rif. D.Lgs. 388/03), da svolgere a cura di personale sanitario qualificato.

ALLEGATO B al contratto con SERIS srl

per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per lo svolgimento delle altre prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. .

- Tabella degli onorari -

Rif. p.to	Prestazione	Onorari	Periodicità
1	Funzione di RSPP	3.100,00 €	Annuale
2	Aggiornamento DVR (generale): (l'aggiornamento non comprende le valutazioni specifiche di cui ai successivi punti 3, 4, 5, 6, 7, 8)	da definire	sec. necessità aziendale
3	Aggiornamento DV rischio da Sostanze Pericolose (ad integrazione DVR)	20,00 €/sostanza (v. A) (O PRODOTTO)	sec. necessità aziendale
		200,00 € (importo base) +	Una tantum
4	Aggiornamento DV rischio Rumore (ad integrazione DVR)	50,00 €/PUNTO (punto di rilevamento fonometrico)	Ogni 4 anni max (a meno di cambiamenti sui processi e su macchine e attrezzature impiegate)
5	Aggiornamento DV rischio Vibrazioni (ad integrazione DVR)	200,00 € (importo base) + 50,00 €/MACCHINA (v. B) (macchina per uso manuale o di trasporto)	Una tantum Ogni 4 anni max (a meno di cambiamenti sui processi e su macchine impiegate)
6	Aggiornamento DV Stress lavoro correlato (ad integr. DVR)	200,00 € (importo base) + 30,00 €/MANSIONE	Una tantum (revisione eventualmente annuale secondo necessità)
7	Aggiornamento DV rischi interferenti - DUVRI	200,00 €/appalto	Una tantum
			Per ogni nuovo appalto/contratto
8	Piano di Emergenza (ad integrazione del DVR)	500,00 €/SITO (v. C)	Una tantum
9	Prove di esodo di emergenza	MODALITÀ A: 200,00 €/SITO (v. C) MODALITÀ B: compreso in RSPP	Sec. necessità
10	Formazione dei lavoratori	75,00 €/h + 15 €/partecipante	Sec. necessità

Note:

3, %

- A. con "sostanza" qui si intende un qualsiasi prodotto chimico, ad es., impiegato per le pulizie correnti;
- B. con "macchina" qui si intende, ai fini della valutazione del rischio vibrazioni, un mezzo di lavoro alimentato che produce energia meccanica e che nell'impiego è a contatto con l'operatore attraverso il sistema mano-braccio (es. trapano elettrico) o attraverso il corpo intero (es. autoveicolo).
- C. con "sito" qui si intende il singolo sito scolastico in cui si svolge una attività di mensa e/o cucina;